

LA PENSIONE ANTICIPATA

AVV. ILENIA CALABRESE

INQUADRAMENTO NORMATIVO

La pensione anticipata è il trattamento di pensione che consente ai lavoratori che hanno maturato un determinato requisito contributivo di conseguire l'assegno pensionistico prima ed indipendentemente dal raggiungimento dell'età anagrafica richiesta per la pensione di vecchiaia.

È stata introdotta a partire dal 01.01.2012 dalla Legge Fornero (articolo 24 del decreto legge n. 201/2011) ed ha sostituito la precedente pensione di anzianità che è rimasta accessibile solo per coloro che hanno maturato i relativi requisiti entro il 31.12.2011, ovvero, per i destinatari delle c.c.d.d. norme di salvaguardia.

REQUISITI E DESTINATARI

Possono richiedere la pensione anticipata i soggetti in possesso del requisito contributivo di **41 anni e 10 mesi se donne** e di **42 anni e 10 mesi se uomini**.

In base alle norme vigenti (Legge n. 232/2016), tale requisito contributivo (in vigore dal 01.01.2016), grazie ad un sistema di sospensione degli adeguamenti stabiliti dal legislatore di volta in volta, è previsto fino al 31.12.2026.

Ancora più nello specifico, attualmente, con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 05.12.2017, a decorrere dal 01.01.2019 e sino al 31.12.2026, in sospensione del meccanismo di adeguamento alla speranza di vita in misura pari a 5 mesi (circolare Inps 11/2019), la prestazione in esame può quindi essere conseguita, sempre indipendentemente dall'età anagrafica, al perfezionamento 42 anni e 10 mesi per gli uomini e a 41 anni e 10 mesi per le donne

Ciò precisato, il trattamento viene erogato nei confronti dei lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti), ai fondi sostitutivi, esonerativi ed esclusivi della stessa nonché agli iscritti presso la gestione separata dell'Inps.

LA PENSIONE ANTICIPATA NEL SISTEMA RETRIBUTIVO E MISTO

Per i lavoratori e le lavoratrici in possesso di anzianità contributiva al 31.12.1995, la prestazione può essere conseguita, sempre indipendentemente dall'età anagrafica, al perfezionamento di 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e di 41 anni e 10 mesi per le donne.

Tuttavia, come contropartita della sospensione dall'adeguamento Istat, il decreto- legge n. 4/2019 ha introdotto - per chi matura i requisiti dal 30.01.2019 in poi (ossia dalla data di entrata in vigore della suddetta normativa) - una finestra mobile che comporta lo slittamento nella percezione del primo rateo di pensione in misura pari a tre mesi dalla maturazione dei requisiti.

Ai fini del raggiungimento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell'assicurato (obbligatoria, figurativa, volontaria e da riscatto), fatto salvo per i lavoratori privati il raggiungimento di 35 anni di contribuzione da cui devono escludersi i periodi di malattia disoccupazione e/o prestazioni equivalenti.

LA PENSIONE ANTICIPATA NEL SISTEMA CONTRIBUTIVO

I lavoratori, il cui primo contributo versato è successivo al 31.12.1995, possono conseguire il trattamento anticipato, sempre a prescindere dall'età anagrafica, al perfezionamento delle medesime anzianità contributive previste per i lavoratori nel sistema retributivo o misto appena citate.

A differenza dei lavoratori di cui alla precedente slide, nei loro confronti non ha mai trovato applicazione il sistema di disincentivazione inizialmente previsto per i lavoratori che accedevano alla pensione anticipata prima del raggiungimento del 62° anno di età.

Infine, ai fini del perfezionamento del requisito contributivo:

- non è valutabile la contribuzione derivante dalla prosecuzione volontaria,
- la contribuzione accreditata per periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del diciottesimo anno di età viene moltiplicata per 1,5.

SEGUE

Una ulteriore particolarità per i c.d. “contributivi puri” consiste nella possibilità di ricorrere ad un’altra opzione, ossia la pensione anticipata contributiva.

Ed infatti, oltre a poter ottenere la pensione al perfezionamento dell’anzianità contributiva dei 42 anni e 10 mesi per gli uomini e dei 41 e 10 mesi per le donne, i lavoratori che hanno aperto la propria posizione contributiva dopo il 31.12.1995 hanno la possibilità di ottenere il trattamento di pensione anticipata (anche) al compimento del requisito anagrafico di 64 anni di età, da adeguare a decorrere dal 2021 agli incrementi della speranza, a condizione che risultino soddisfatti i seguenti ulteriori requisiti:

- il raggiungimento di almeno 20 anni di contribuzione effettiva (con esclusione della contribuzione figurativa);
- l’ammontare della prima rata di pensione non inferiore a 2,8 volte l’importo mensile dell’assegno sociale (c.d. importo soglia annualmente rivalutato).

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda per poter usufruire del trattamento pensionistico in esame può essere presentata online all'INPS, oppure tramite *contact center* dello stesso Ente oppure tramite patronati.

Per conseguire la pensione anticipata è necessaria la cessazione del rapporto di lavoro dipendente.

Non è invece richiesta la cessazione dell'attività svolta in qualità di lavoratore autonomo.

I lavoratori dipendenti privati o autonomi percepiscono il trattamento pensionistico dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

I lavoratori dipendenti pubblici iscritti alle Gestioni esclusive dell'AGO dal giorno successivo alla cessazione dal servizio.

I VANTAGGI DELLA PRESTAZIONE

Infine, al netto del sistema delle finestre mobili (previsto in modo da controbilanciare il meccanismo di sospensione agli adeguamenti periodici ISTAT), tra i vantaggi di tale trattamento pensionistico è in ogni caso possibile annoverare:

- il raggiungimento di un unico requisito (ossia quello contributivo) per l'erogazione del trattamento pensionistico;
- la previsione di meccanismi di sospensione agli adeguamenti all'aspettativa di vita in vigore fino al 31.12.2026 con la conseguenza che i requisiti per la pensione anticipata si sono appunto mantenuti identici - e rimarranno tali fino al 2026 - rispetto a quelli già previsti per il 2018.